

COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 35 del reg.

Del 29/09/2020

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **settembre**, alle ore **19,10** e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI	P	A		CONSIGLIERI	P	A
1	MAGISTRO Domenico	X		7	AGNELLO Manuel	X	
2	CONDIPODERO Cono	X		8	MURABITO Basilio		X
3	PISCIONERI Linda	X		9	RICCIARDELLO Rosaria		X
4	DECIMO Nunziata	X		10	BONINA Marisa	X	
5	BONINA Antonino	X		11	SCAFFIDI LALLARO Gaetano	X	
6	FAUSTINO Piero	X		12	MIRACOLA Calogero	X	
	Assegnati n. 12					Presenti n.10 Assenti n. 2	
	In carica n. 12						

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Presidente Avv.to Domenico Magistro
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Stancampiano.

Si da atto che sono presenti: il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Fioravanti T.



COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 1075 DEL 23/09/2020

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020
---------	-------------------------------------

APPROVATA CON DELIBERAZIONE ^{DEL CONSIGLIO} DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 DEL 29/09/2020

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 110/F del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate da

decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari allo 9,60 per mille;
- 7) aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Dato atto che l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

Preso atto che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

Che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre, ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale ha ulteriormente differito il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 per gli Enti Locali al 30/09/2020;

Visto l'art.42 del D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. **Di approvare** le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - f) terreni agricoli: aliquota pari al 09,60 per mille;
 - g) aree edificabili: aliquota pari al 10,60 per mille;
2. **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020, a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
3. **Di trasmettere** la presente deliberazione all'organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L.174/2012;
4. **Di dare atto** ai sensi dell'art. 106, comma 3 bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
5. **Di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata.

Il Proponente

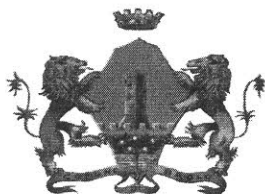
Vice Sindaco Carmelo Ziino



La resp.dell'istruttoria

Tripi Eleonora





COMUNE DI BROLO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0015450 - 28.09.2020
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

**COMUNE DI BROLO
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI**

VISTA la proposta di delibera della Consiglio Comunale n °1075 del 23/09/2020: " Approvazione aliquote IMU anno 2020

RILEVATO che sulla proposta risulta espresso sia il Parere favorevole di Regolarità Tecnica del responsabile del Servizio che il Parere di Regolarità Contabile a parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 239 del D.L.gs. n. 7/2000.

Visto l'art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 1075 del 23/09/2020 “ Approvazione aliquote IMU anno 2020.

Brolo 24/09/2020

I Revisori dei Conti

Dott. ssa Laura Di Bella – Presidente

Dott. Diego Stagnitto - Componente

/
Dott. Giuseppe Trunfio - Componente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Eleonora Tripi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000

Brolo, 23/09/2020-

Il Responsabile dell'Area E/F

Eleonora Tripi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, Eleonora Tripi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni sulla presente proposta di deliberazione esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Brolo, 23/09/2020-

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria

Eleonora Tripi

In continuazione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto iscritto all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione Aliquote IMU 2020" dando lettura dell'oggetto della proposta ed invita il Vice Sindaco a voler relazionare in merito.

Interviene il Vice sindaco il quale relaziona in ordine alla proposta in discussione precisando che l'approvazione dell'argomento di che trattasi si rende necessaria a seguito dell'abolizione delle disposizioni riguardanti la disciplina IUC e che nessuna variazione subiscono le aliquote – IMU – 2020.

Interviene il consigliere Bonina Marisa il quale osserva che l'attuale Amministrazione poteva riprendere, riducendo anche se di poco, le aliquote di riferimento. Invece, la misura continua ad essere quella determinata, in un periodo non favorevole a seguito del dissesto dichiarato, dalla passata Amministrazione.

Interviene il consigliere di minoranza Scaffidi il quale rileva che contrariamente a quanto prima dichiarato dal Vice Sindaco, l'aliquota di riferimento, tranne alcune, sono state aumentate eliminando pure le agevolazioni concesse ai soggetti disabili. Si sofferma, in particolare, su alcune tipologie dell'aliquota IMU ed annuncia infine, il suo voto contrario.

Interviene il Sindaco il quale puntualizza che nella definizione delle aliquote si deve tenere conto, senza poterla disattenderla, dalla normativa nazionale e, conseguentemente l'Amministrazione non può che restare ferma su determinate misure.

Non essendoci altri interventi il Presidente mette ai voti la proposta in discussione.

Procedutosi a votazione, la proposta di deliberazione che precede, è approvata con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (*Scaffidi L.G. Bonina M. e Miracola C.*)

Il Presidente propone, indi, di votare l'immediata esecutività della delibera.

Con separata votazione la delibera è dichiarata immediatamente esecutiva con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (*Scaffidi L.G. Bonina M. e Miracola C.*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.12 della L.R.30/2000 e ritenuta meritevole di approvazione;

VISTO l'unito parere favorevole dell'Organo di Revisione, pervenuto in data 28/09/2020 e registrata al protocollo dell'Ente al n.15450;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 44/91, n.7/92, n.26/93, n.32/94, n.23/97, n. 30/2000 e n.11/2015 ;

VISTO il Regolamento delle sedute consiliari;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITI gli interventi suddetti ed in armonia con l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberazione che s'intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Entra l'Assessore Cipriano Maria Vittoria

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, numero 16, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
Avv.to Domenico Magistro

Il Consigliere Anziano
Dott. Corò Condipodero

Il Segretario Comunale
dott.ssa CARMELA STANCAMPIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto al CED,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1999, n.44, è stata pubblicata all'Albo on line istituito sul sito istituzionale dell'Ente (art.33 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 12.10.2020 per rimanervi per 15 gg.consecutivi (art.11,comma1).

L'Addetto al CED
COMUNE DI BROLO
Ufficio C.E.D.

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, 12.10.2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991,N.44, è stata pubblicata All'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto all'art.11.

E' divenuta esecutiva il giorno _____

- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, L.R.n.44/1991)
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi ai sensi della L.R.44/91

Dalla Residenza Municipale , _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Carmela Stancampiano